



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Emanato con D.R. 242 del 21.03.2002



Art. 1

1. Le spese di rappresentanza sono quelle sostenute per mantenere ed accrescere il prestigio istituzionale dell'Università in occasione di rapporti ufficiali e nella sua vita di relazione con soggetti e personalità del mondo culturale, scientifico, politico ed economico ed in generale con Enti ed Istituzioni del mondo esterno.
2. L'attività di rappresentanza ricorre in occasione di manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo, ovvero visite o contatti tra i rappresentanti dell'Università di Trento ed i soggetti indicati nel precedente comma, quand'anche il rapporto sia occasionale. Per soggetti capaci di rappresentare l'Università di Trento si devono intendere gli Organi ed i funzionari muniti di potere di rappresentanza, nonché le persone incaricate appositamente da questi ultimi.
3. Deve quindi ritenersi esclusa ogni forma di rappresentatività all'interno dell'Ente, tra i suoi Organi, ovvero tra esso ed i suoi dipendenti o altre persone fisiche istituzionalmente operanti nel suo ambito.

Art. 2

1. Vanno ricomprese nella nozione di spesa di rappresentanza quelle spese che concorrono al perseguimento delle finalità indicate nell'art. 1 senza essere sproporzionate allo scopo, e non rappresentano un mero atto di liberalità consistente in un depauperamento dell'ente erogatore al solo fine di arricchire un diverso soggetto.
2. In particolare rientrano fra le spese di rappresentanza:
 - a) acquisti di medaglie, diplomi, targhe, libri, riproduzioni fotografiche, oggetti simbolici o similari, nonché prodotti tipici o caratteristici dell'economia locale o atti a divulgare l'immagine dell'Università anche in occasione di manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo ai fini dell'attività di rappresentanza;
 - b) spese per forme di ospitalità ed atti di cortesia a contenuto prevalentemente simbolico;
 - c) omaggi floreali, corone di alloro, necrologi in occasione di onoranze funebri di personalità rappresentative del mondo esterno;
 - d) spese minute derivanti da doveri di ospitalità (caffè, the, vino, bibite, ecc.);
 - e) colazioni e rinfreschi (da tenersi sia in esercizi pubblici, sia in locali di rappresentanza dell'Università) nei confronti dei soggetti rappresentativi;
3. Per le spese di cui alle lettere a) e d) possono essere effettuati, in relazione alle effettive esigenze, anche acquisti preventivi e cumulativi. Per detti acquisti, se riferiti alla tipologia di cui alla lettera a), si dovrà tenere un registro di carico e scarico dei beni annotati in ordine cronologico, debitamente vidimati dal Direttore Amministrativo.
4. Ai fini dell'ammissibilità, le spese di rappresentanza di cui alla lettera a) non dovranno risultare unitariamente di importo superiore ad Euro 414.= ; mentre gli acquisti preventivi cumulativi di cui alle lettere a) e d) non potranno eccedere per ciascuna operazione di acquisto la somma di Euro 2066.=. Ai fini del rispetto dei limiti indicati è fatto divieto di frazionare le operazioni di acquisto.
5. I limiti di spesa possono essere aggiornati annualmente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
6. Pur trattandosi di riconoscimenti vari al proprio personale o di spese di ospitalità, sono assimilate alle spese di rappresentanza:
 - a) le spese sostenute dall'Amministrazione per onoranze funebri in caso di morte del proprio personale universitario;
 - b) medaglie o oggetti simbolici similari offerti al proprio personale in quiescenza, tenendo conto della notorietà della persona e del contributo arrecato alla vita ed al prestigio dell'Università;
 - c) rinfreschi di valore contenuto offerti al personale o a studenti in occasione di speciali ricorrenze o eventi.
 - d) colazioni di lavoro offerti a soggetti esterni all'Università, diversi da quelli indicati nell'art. 1, con i quali l'amministrazione ha in animo di attivare programmi di lavoro o attività.
7. Non costituiscono spese di rappresentanza:
 - a) quelle costituenti mera liberalità (dono di nozze, sussidi, ecc.)
 - b) quelle dirette esclusivamente a soggetti appartenenti all'Università ovvero a favore di membri di comitati, commissioni, ed organismi aventi titolo a indennità, gettoni di presenza o trattamento di missione a carico dell'Università, con la sola eccezione di quelle previste dal precedente comma 6.

Art. 3

1. La spesa di rappresentanza è autorizzata disgiuntamente dal Rettore, dal Presidente del Consiglio d'amministrazione, dal Direttore Generale, dai Presidi di Facoltà, dai Direttori di Dipartimento o dai Direttori dei Centri Interdipartimentali a cui compete la valutazione della natura, la sussistenza dei requisiti e la congruità dell'ammontare della spesa. Il medesimo provvedimento autorizzativo viene controfirmato dal responsabile del centro gestionale sui cui fondi va imputata la spesa di rappresentanza, quale soggetto ordinatore.



2. Gli elementi che costituiscono le condizioni per l'assunzione delle spese di rappresentanza vengono presentati in forma dichiarativa da parte del soggetto ordinatore utilizzando apposito modello. Per acquisti preventivi e cumulativi di beni di cui alla lettera a) del precedente art. 2 le circostanze ed i motivi afferenti la spesa vanno indicati nel registro di carico e scarico previsto; all'atto della liquidazione dei relativi acquisti l'ordinatore della spesa annota gli estremi di carico nel citato registro, secondo apposito modello. La spesa inoltre deve trovare giustificazione con regolare documentazione nei termini previsti dall'ordinamento contabile.
3. Al soggetto ordinatore che ha provveduto personalmente ad anticipare la spesa compete il rimborso della medesima, previo rilascio di idonea documentazione di quietanza delle somme da rimborsare.

Art. 4

1. Eventuali spese sostenute per fini di rappresentanza e non comprese nelle tipologie previste dall'art. 2, ovvero eccedenti i limiti unitari indicati nel medesimo articolo devono essere autorizzate con provvedimento della Giunta Esecutiva.